



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì ventuno del mese di ottobre, alle ore 16,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.....	<i>Sindaco</i>	8 LEONORI MARTA.....	<i>Assessore</i>
2 CAUSI MARCO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARINELLI GIOVANNA.....	“
3 CATTOI ALESSANDRA.....	<i>Assessore</i>	10 MARINO ESTELLA.....	“
4 CAUDO GIOVANNI.....	“	11 PUCCI MAURIZIO.....	“
5 DANESE FRANCESCA.....	“	12 ROSSI DORIA MARCO.....	“
6 DI LIEGRO LUIGINA.....	“	13 SABELLA ALFONSO.....	“
7 ESPOSITO STEFANO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, Di Liegro, Leonori, Marinelli, Marino, Pucci, Rossi Doria e Sabella.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 331

**Disposizioni attuative della deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 39 del 21 luglio 2015.**

Premesso che con deliberazione n. 39 del 21 luglio 2015 l'Assemblea Capitolina ha approvato gli “Indirizzi per il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata ai fini del recupero e della riqualificazione urbana” con lo scopo di agevolare gli interventi di rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata presenti sul territorio comunale attraverso l'esenzione dal pagamento della Cosap delle occupazioni temporanee di spazi e aree situati su suolo pubblico, effettuate da operatori economici privati per conto di condomini, ovvero di proprietari di edifici;

Che a fronte degli interventi previsti, gli operatori economici provvederanno, contestualmente, alla centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnale (digitale terrestre DTT, satellitare SAT con prese multiple SAT DTT per ogni appartamento, fonia e connettività a banda ultra larga), realizzati in ossequio al principio di neutralità tecnologica nonché per la riqualificazione energetica degli edifici, secondo le norme di legge;

Che, tra l'altro, viene stabilito, inoltre, quale arco temporale di riferimento degli interventi previsti, il periodo giugno 2015 – dicembre 2017, data entro la quale i lavori effettuati all'interno del programma dovranno essere terminati;

Considerato che l'art. 119 della Costituzione recita: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi Bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'Ordinamento dell'Unione Europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;

Che all'art. 149 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 si afferma "La legge assicura, altresì, agli Enti Locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i Comuni e le Province, in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che Roma Capitale si avvale del disposto dell'articolo 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, che prevede la facoltà per i Comuni di determinare l'esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico per le occupazioni gravate da canone di concessione non ricognitorio, applicando tale agevolazione alle occupazioni strettamente necessarie ai cantieri edili e realizzate esclusivamente per interventi pertinenti al programma di manutenzione urbana;

Che la Cosap (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) (Cosap) riguarda le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, corsi, piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei Comuni e delle Province oppure su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all'interno del perimetro urbano;

Che il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) è stato istituito dal Comune di Roma, in attuazione del disposto dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a decorrere dall'anno 1999, in sostituzione della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (Tosap);

Che con le deliberazioni n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 83 del 5 agosto 2010 il Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e del canone Cosap;

Che la deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006 e successive modifiche permette la pubblicità su mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;

Che l'obiettivo previsto è quello di agevolare il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica e privata ai fini del recupero e della riqualificazione urbana ripristinando il decoro architettonico eliminando la molteplicità di antenne individuali per motivi estetici, inteso come l'armonia data dall'insieme di linee e strutture ornamentali che segnano e identificano le varie parti dell'edificio, nonché forniscono all'edificio stesso nel suo insieme, una precisa e armonica fisionomia, al di là che si tratti o meno di un edificio di pregio artistico, nel rispetto del diritto all'informazione;

Che a fronte delle iniziative di rifacimento delle facciate è prevista l'esenzione dal pagamento della Cosap per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la realizzazione degli interventi anche per edifici non con valenza artistica e storica, nonché di trasformare in incentivo per i proprietari degli immobili gli emolumenti dovuti all'Amministrazione per l'utilizzo di pubblicità sui ponteggi per ristrutturazione facciate;

Che la crisi economica e occupazionale in corso impone una serie di interventi finalizzati anche alla rivitalizzazione di importanti settori economici, con il recupero di mestieri e saperi diffusi, la crescita della partecipazione e della responsabilità della cittadinanza alla cura della propria città e la costituzione di nuove fonti di reddito con conseguente nuova occupazione;

Che il patrimonio immobiliare di interi quartieri di Roma, poste le condizioni in cui versa, necessita di una diffusa manutenzione, in quanto innumerevoli immobili sono vetusti e necessitano di profondi interventi manutentivi, sia per preservare la funzionalità sia per adeguarli alle nuove esigenze introdotte dalle normative nazionali e comunitarie in materia d'impianti;

Che con deliberazione n. 95 del 14 maggio 2003 il Consiglio Comunale ha approvato la Disciplina per l'installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari prevedendo che le antenne riceventi televisive terrestri e le parabole satellitari fossero collocate sulla copertura degli edifici ubicati nel territorio comunale (ad esclusione di installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura) e che sulla copertura di ogni edificio composto da più unità abitative fosse ammessa l'installazione di una sola antenna collettiva comprensiva della distribuzione dei segnali fino ai punti di collegamento situati all'interno di tutte le unità abitative e fondi commerciali che compongono l'edificio;

Che tuttavia, considerato che negli ultimi 10 anni risulta che solo il 10% dei condomini ha centralizzato il proprio impianto, è opportuno che, per avviare l'operazione "tetti puliti", si debba dare un segnale positivo all'edilizia privata legando la realizzazione di detti interventi a quelli di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti, nonché all'installazione di impianti di antenna centralizzati (smart city);

Che oggi gli impianti centralizzati, a differenza di 10 anni fa, possono anche distribuire fonia e connettività a banda larga, superando la convinzione diffusa che la centralizzazione dell'impianto peggiori la qualità di ricezione del segnale;

Che la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 permette la pubblicità su mezzi collocati su ponteggi e recinzioni di cantiere;

Che a tal fine l'Amministrazione di Roma Capitale ha previsto, nel Piano dell'Impiantistica Pubblicitaria, la possibilità di diffondere sui teli di copertura dei ponteggi, messaggi pubblicitari, pittorici, o luminosi;

Preso atto che, in data 13 ottobre 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto" ed ha inoltre attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: R. Botta;

Preso atto che, in data 16 ottobre 2015 il Direttore della Direzione Sviluppo Economico Locale e Pianificazione delle Attività Produttive – Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: F. Paciello”;

Preso atto che, in data 16 ottobre 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione lavoro ha attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Sari;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 95 del 14 maggio 2003 il Consiglio Comunale e ha approvato la Disciplina per l’installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari;

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. 22 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono state approvate le Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione;

Visto il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 il “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi citati in premessa di approvare le seguenti disposizioni attuative della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39/2015:

Capo I – Norme di carattere generale

Art. 1 - Pubblicità sui ponteggi e caratteristiche impianti - Incentivo

1. Dal 1 giugno 2015 – 31 dicembre 2017, data entro la quale dovranno essere terminati gli interventi di cui al presente provvedimento, non è dovuto il pagamento della COSAP per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche effettuate da imprese per conto di condomini, ovvero di proprietari di edifici, i quali, in occasione del rifacimento delle facciate provvedano, contestualmente, alla centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnale (digitale terrestre DTT, satellitare SAT con prese multiple SAT DTT per ogni appartamento, fonia e connettività a banda ultra larga), realizzati in ossequio al principio di neutralità tecnologica, nonché alla riqualificazione energetica degli edifici, secondo la normativa vigente.
2. I soggetti di cui al comma precedente che chiedono l'esenzione COSAP e contestualmente applicano la pubblicità sui ponteggi devono attenersi ai parametri tecnici indicati nella deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e nella Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 (Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni). L'impianto installato deve essere conforme alle indicazioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 14 maggio 2003 che ha approvato la "Disciplina per l'installazione di antenne di ricezione televisiva terrestre e di parabole satellitari".
3. Ai soggetti di cui al comma 1. è ridotto del 10% il canone per le iniziative pubblicitarie (CIP), nell'ambito dei limiti concessi dai vincoli definiti nei documenti di programmazione e della necessaria salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Art. 2 - Spese dei condomini

1. Le spese documentate dovranno essere sostenute dai condomini relativamente all'installazione di impianti centralizzati di ricezione contestualmente ai lavori di manutenzione di edifici esistenti.

Art. 3 - Durata lavori

1. Al fine di beneficiare dell'esenzione, la durata massima dei lavori per ogni intervento è di mesi sei, salvo per i palazzi di interesse storico o artistico – vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – e per le facciate di grande pregio per i quali, secondo i pareri rilasciati dalla competente Soprintendenza Statale, la durata del lavoro, anche relativo a porzioni di edificio, non potrà superare i mesi nove.
2. Sugli edifici storici ed eclettici i risalti di pietra (vera o simulata) dovranno riportare il tono della pietra e, sui fondi murari fra le finestre dovrà essere riportato il tono del mattone.
3. Il superamento dei termini predetti determina la decadenza dall'esenzione COSAP per il periodo eccedente e la decadenza dalla riduzione del 10% del canone per le iniziative pubblicitarie (CIP).

Art. 4 - Fatturazione lavori

1. L'esenzione sopraddeffa è subordinata alla rispondenza da parte delle imprese incaricate dei lavori e che espongono la pubblicità agli adempimenti relativi alle discipline del lavoro ed alla corretta fatturazione dei lavori stessi.

Art. 5 - Competenza rilascio esenzione Cosap e riduzione del CIP

1. Ai Municipi è assegnata la competenza per il rilascio della concessione dell'esenzione COSAP sulla base degli atti tipici di concessione amministrativa emanati dal Dipartimento Demanio e Patrimonio con i quali si autorizzano le concessioni dell'area di proprietà comunale. Il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive è competente ad autorizzare l'esposizione pubblicitaria sui ponteggi ed applica la riduzione del CIP.

Capo II – Norme tecniche

Art. 6 - Collocazione e installazione delle antenne e parabole atte alla ricezione dei programmi via satellite e accessori relativi

1. Per la collocazione delle antenne di ricezione e televisiva terrestri e di parabole satellitari si fa rinvio ai punti 1,2,3,4,5,6 della delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 14 maggio 2003.
2. Per quanto riguarda l'installazione degli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, si fa rinvio al D.M. 22 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo economico con cui sono state approvate le "Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione".
3. Gli impianti devono garantire la ricezione di un segnale "sicuro", che potrà consentire l'accesso a servizi interattivi ed evitare interferenze nella visione dei programmi televisivi.
4. Gli impianti per la ricezione dei segnali TV e per i servizi multimediali, devono essere costruiti e mantenuti nelle condizioni di funzionalità e sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. L'installazione degli impianti di cui ai precedenti commi, di uso singolo o condominiale, deve salvaguardare il decoro e l'aspetto estetico della città, con particolare riguardo per la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e storico-culturali; a tale scopo in questi impianti le dimensioni delle parti visibili dall'esterno devono essere contenute il più possibile, compatibilmente con le necessità di ricezione. Per gli impianti di ricezione satellitare, qualora si vogliano ricevere più posizioni orbitali, dovranno essere preferite antenne in grado di ricevere contemporaneamente posizioni orbitali contigue ovvero antenne motorizzate, ove tecnicamente applicabile.
6. Le antenne, le parabole, i convertitori ed i relativi supporti devono avere una colorazione in grado di mimetizzarsi con il manto di copertura, con le facciate dell'edificio e con l'ambiente o essere in materiale trasparente. Le strutture di sostegno devono essere adeguatamente dimensionate ed essere installate nel rispetto delle normative previste in materia e, ove necessario, controventate. Le antenne paraboliche devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 100 cm di diametro per impianto singolo e devono avere un solo logotipo del costruttore e/o dell'importatore di dimensioni non superiori ad 1/10 della superficie complessiva dell'antenna. Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è consentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che risultino non visibili ovvero che siano adeguatamente mimetizzati.

7. In tutti gli edifici, le antenne, siano esse condominiali o singole, dovranno essere posizionate sulla copertura degli stessi, sul lato considerato interno o verso il cortile, ad una distanza dal filo di gronda tale da renderla non visibile dal piano strada.
8. E' fatto divieto assoluto di installare antenne paraboliche su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli.
9. E' vietata l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti.
10. Resta salvo l'obbligo da parte degli interessati di munirsi di eventuali altre autorizzazioni o nulla osta prescritti a tutela di vincoli specifici previsti dalle norme vigenti.

Art. 7 - Interventi di riqualificazione energetica

1. Sono interventi di riqualificazione energetica tutti quegli interventi capaci di ridurre la quantità di energia necessaria per il riscaldamento dell'intero edificio: l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria nonché di sistemi termodinamici misti per la produzione in maniera combinata di energia elettrica ed energia termica e la sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, oppure di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza.
2. Rientrano tra gli interventi di cui al comma 1. anche quelli eseguiti sull'involucro dell'edificio, su tutte le strutture opache orizzontali o verticali, pavimenti e pareti, nonché le finestre comprensive di infissi.

Art. 8 – Condizionatori d'aria

1. Il posizionamento dell'unità esterna di un condizionatore d'aria sulla facciata di un edificio non deve incidere, alterandolo, sul decoro dell'edificio, nel rispetto delle distanze in verticale o in appiombato, ex articolo 907 c.c. e delle immissioni di rumore ex articolo 844 del c.c. e allo stillicidio della condensa. Nel caso in cui il decoro dell'edificio o la normativa vigente contrasti con l'installazione dei motori dei condizionatori d'aria sulla facciata condominiale, gli impianti esterni dovranno essere riposizionati.
2. Le installazioni di condizionatori e di altri impianti tecnologici devono essere subordinate al rispetto delle norme in materia di impianti e la conformità dell'opera dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore, in conformità alla normativa vigente.
3. E' ammissibile la collocazione di detti impianti oltre che all'interno dei singoli appartamenti anche sulle coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti devono essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime. Ove ciò non fosse possibile devono comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante;
4. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate. Simili installazioni possono essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai cono ottici limitrofi più significativi.
5. Gli impianti in questione dovranno rispettare i livelli di inquinamento acustico ed il loro rumore non deve arrecare disturbo al sonno dei condomini degli ultimi piani né a quelli dei palazzi circostanti.

Art. 9 - Impianti a pannelli solari termici e fotovoltaici.

1. E' prevista la sostituzione totale degli impianti termici esistenti e la realizzazione di nuovi su edifici esistenti. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% su base annua del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici ubicati nel perimetro dei centro storici.
2. I pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate debbono essere posizionati in parallelo con la falda di copertura e non impegnare più del 20% della falda stessa; tali pannelli devono inoltre essere realizzati con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; non è consentita l'installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti.
3. I pannelli installati su coperture inclinate devono avere la stessa inclinazione della copertura; i serbatoi di accumulo possono essere posizionati anche sulle coperture piane o inclinate avendo cura di minimizzare l'impatto con colorazioni coerenti con il colore della copertura, ed escludendo scritte o marchi di fabbrica.
4. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, non sono soggetti a limitazioni dimensionali, e possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli adiacenti spazi pubblici, ovvero dagli eventuali punti panoramici individuati ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".
5. All'interno degli stessi ambiti, nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004, possono essere imposte, nell'ambito degli adempimenti procedurali previsti dal D.lgs. stesso, ulteriori limitazioni o prescrizioni.
6. La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente articolo deve essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti.

Art. 10 - Norme di tutela

1. Tutti gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle norme riguardanti il vincolo paesaggistico-ambientale nonché, nelle aree di valore storico-artistico, della necessaria e vincolante autorizzazione della Soprintendenza, la cui mancanza è considerata violazione di rilevanza penale.
2. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 11 - Norme transitorie

1. Gli impianti di ricezione radiotelevisiva satellitare e terrestre già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rimossi contestualmente all'installazione del nuovo impianto centralizzato nel rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
S. Buarnè

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
del **21 ottobre 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....